

Bruxelles, 10 febbraio 2026  
(OR. en)

5786/26  
PV CONS 2  
AGRI 67  
PECHE 45  
*PARLNAT*

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
**(Agricoltura e pesca)**  
26 gennaio 2026

. **Adozione dell'ordine del giorno**

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 5366/26.

2. **Approvazione dei punti "A"**

**Elenco non legislativo**

5428/26

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'allegato.

AGRICOLTURA E PESCA

Attività non legislative

3. **Programma di lavoro della presidenza**



*Presentazione da parte della presidenza*

Il presidente ha presentato il programma di lavoro della presidenza cipriota concernente i settori dell'agricoltura e della pesca.

4. **Strategia dell'UE per la bioeconomia: questioni agricole, forestali e relative alla pesca**



5181/26

*Presentazione da parte della Commissione  
Scambio di opinioni*

Il Consiglio ha preso atto della presentazione, da parte della Commissione, della strategia dell'UE per la bioeconomia e ha proceduto a uno scambio di opinioni.

**Deliberazioni legislative**

**(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

- 5. Regolamento che modifica il regolamento sull'agricoltura biologica per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura, certificazione e scambi** 16969/25  
5294/26
- Presentazione da parte della Commissione*  
*Dibattito orientativo*

Il Consiglio ha preso atto della presentazione, da parte della Commissione, della sua proposta di modifica del regolamento sull'agricoltura biologica per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi e ha svolto un dibattito orientativo.


**Varie**

- 6. Pesca**
- a) Necessità di un'azione urgente dell'UE per lo sgombrò dell'Atlantico nord-orientale** 5640/26
- Informazioni fornite dall'Irlanda*
- b) Difficoltà nell'attuazione del regolamento sul controllo [articolo 14] e nell'uso di CATCH** 5587/26
- Informazioni fornite da Spagna, Belgio, Cechia, Francia, Grecia, Lettonia, Polonia e Portogallo*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Spagna, a nome di Belgio, Cechia, Francia, Grecia<sup>1</sup>, Lettonia, Polonia, Portogallo e Spagna, in merito alle difficoltà nell'attuazione del regolamento sul controllo [articolo 14] e nell'uso del sistema informatico CATCH. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni.


---

<sup>1</sup> La Grecia ha chiesto che il suo sostegno sia menzionato nel processo verbale.

- c) **Azioni per il miglioramento del piano pluriennale WestMed**  5596/26  
*Informazioni fornite da Spagna e Francia*


Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Spagna, a nome di Francia e Spagna, in merito a diverse azioni necessarie per migliorare il piano pluriennale per la pesca nel Mar Mediterraneo occidentale. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

Agricoltura


- d) **Il benessere degli animali quale priorità orientata al futuro nel programma di lavoro della Commissione (per il 2026 e oltre)**  5461/26  
*Informazioni fornite dalla Slovenia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Slovenia, sostenuta da Austria, Belgio, Germania e Malta, nonché delle osservazioni formulate dalle delegazioni.


- e) **Attuale proposta legislativa (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

**Pacchetto di semplificazione in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi**  17054/25  
*Presentazione da parte della Commissione* 17055/25  
17056/1/25 REV 1

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della Commissione nonché delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

- f) **Etichettatura d'origine dei prodotti agricoli e alimentari**  5458/26  
*Informazioni fornite da Francia, Austria, Bulgaria, Finlandia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Francia, a nome di Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna, nonché delle osservazioni formulate da altre delegazioni.

- g) **Garantire la sicurezza e la sovranità alimentari dell'UE in un mondo incerto**  5422/26  
*Informazioni fornite dalla Commissione e dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione nonché delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

**h) Persistere della situazione critica del mercato europeo del latte** ☐ 5552/26  
*Informazioni fornite dall'Ungheria*

**i) Piano straordinario dell'UE per la crisi nel settore lattiero-caseario europeo** ☐ 5550/26  
*Informazioni fornite dall'Italia*

Le lettere h) e i) del punto 6 sono state trattate congiuntamente.

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Ungheria, sostenuta da Polonia, Romania e Slovacchia, e dall'Italia, sostenuta da Romania e Slovacchia. Ha inoltre preso atto delle reazioni delle delegazioni.

**j) Norme di commercializzazione per le carni di pollame** ☐ 5547/26  
*Informazioni fornite dalla Germania*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Germania, sostenuta da Danimarca, Lettonia, Polonia e Slovacchia, in merito alle norme di commercializzazione per le carni di pollame, nonché dei punti sollevati dalle delegazioni.


**k) Coltivatori di seminativi sotto pressione: necessità di un'azione urgente per proteggere l'agricoltura dell'UE** ☐ 5554/26  
*Informazioni fornite dall'Austria*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Austria nonché delle osservazioni formulate dalle delegazioni.




**l) Azioni necessarie per la protezione dei settori agricoli sensibili nel contesto degli accordi commerciali con i paesi terzi** ☐ 5625/26  
*Informazioni fornite da Polonia, Austria, Ungheria e Slovacchia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Polonia, a nome di Austria, Ungheria, Polonia e Slovacchia, in merito alla protezione dei settori agricoli sensibili negli accordi commerciali. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

**m) Gravi danni ai settori dell'agricoltura e della pesca di  
Malta – Richiesta di solidarietà e flessibilità dell'UE**  
*Informazioni fornite da Malta*

 5676/26

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Malta. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

- 
-  Prima lettura
  -  Punto basato su una proposta della Commissione
  -  Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

**Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al documento 5428/26**

**Punto 1 dell'elenco  
dei punti "A":**

**Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2026, le possibilità di  
pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni  
stock e gruppi di stock ittici**

*Adozione*

**DICHIARAZIONE COMUNE DI FRANCIA, ITALIA E SPAGNA sul piano pluriennale per  
gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (regolamento (UE) 2019/1022, "piano  
pluriennale WestMed")**

"Francia, Italia e Spagna invitano la Commissione a fissare una data per la presentazione di una proposta legislativa di revisione del piano pluriennale WestMed. Tale data dovrebbe essere fissata quanto prima, in modo che il piano possa essere riveduto prima della sessione del Consiglio del dicembre 2026, nel corso della quale saranno decise le possibilità di pesca per il 2027 nel Mar Mediterraneo.

Il piano pluriennale riveduto dovrebbe tenere maggiormente conto delle realtà della pesca multispecifica nel Mediterraneo e garantire un approccio più equilibrato per quanto riguarda le sfide socioeconomiche cui deve far fronte il settore della pesca, sia a monte che a valle, in linea con il regolamento di base della politica comune della pesca."

**DICHIARAZIONE DI FRANCIA, ITALIA E SPAGNA sul miglioramento delle valutazioni  
degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale**

"Sulla base dell'esperienza acquisita con la revisione del modello utilizzato per il nasello nell'unità di gestione dello sforzo (*effort management unit* – EMU) 1, effettuata nel 2025, e tenendo conto della necessità di rafforzare le valutazioni scientifiche svolte nell'ambito del piano pluriennale WestMed, Francia, Italia e Spagna chiedono alla Commissione di lavorare intensamente alla revisione delle valutazioni per il resto degli stock inclusi nel piano pluriennale al fine di migliorare i pareri scientifici. Se durante l'anno si ottengono risultati più positivi a seguito di tale esercizio, la Commissione dovrebbe proporre una modifica della decisione del Consiglio nel corso dell'anno, al fine di tener conto di tale situazione. Si potrebbe prevedere una valutazione pluriennale per rispondere alle esigenze socioeconomiche."

**Punto 2 dell'elenco dei punti "A":**

**Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione**

*Adozione*

**DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, GERMANIA, ESTONIA, IRLANDA, SPAGNA, FRANCIA, LITUANIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base nel 2026**

"Considerato che per:

- **i TAC solo UE:** COD/03AS.; NEP/8CU25; SOL/3ABC24; RNG/03-; SBR/09S-3411;
- **i TAC UE-Regno Unito:** SAN/234\_3R; SAN/234\_4; SAN/234\_5R; SAN/234\_7R; COD/07A.; COD/7XAD34; HAD/7X7A34; WHG/07A.; BLI/24-; BLI/03A-; PRA/2AC4-C; PLE/7DE.; SRX/2AC4-C; SRX/67AKXD; RJE/7FG.; RJE/07E.; RJF/67AKXD; SRX/07D.; RJU/8-C.; RJU/9-C.; JAX/4BC7D; NOP/2A3A4.; BSF/56712-; ALF/3X14-; RNG/5B67-; RNG/8X14-; SBR/678-;
- **i TAC UE-Regno Unito-Norvegia:** COD/2A3AX4; COD/5BE6A; COD/07D; POK/2C3A4; POK/56-14;
- **i TAC UE-Norvegia:** COD/03AN; PRA/03A.

i) esistono valutazioni analitiche in base alle quali la biomassa è inferiore al  $B_{lim}$ ; ii) vi sono valutazioni precauzionali che raccomandano di non effettuare catture o di sospendere le attività di pesca mirata; iii) sono consentite solo le catture accessorie o le attività di pesca a scopo scientifico; oppure iv) l'UE e il paese terzo o i paesi terzi interessati hanno escluso l'applicazione di tale flessibilità e, al fine di garantire la ricostituzione degli stock, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia, la Spagna, la Francia, la Germania, l'Irlanda, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e la Svezia si impegnano a non avvalersi, nel 2026, della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock in questione."

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE, DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO sulle informazioni scientifiche relative alle specie di sogliola nelle divisioni CIEM 8c, 8d, 8e, 9 e 10**

"Attualmente, nelle divisioni CIEM 8c, 8d, 8e, 9 e 10, la sogliola (*Solea solea*), la sogliola senegalese (*Solea senegalensis*) e la sogliola dal porro (*Pegusa lascaris*) sono gestite nell'ambito di un TAC combinato (SOO/8CDE34). Il CIEM fornisce un parere solo per la sogliola nelle divisioni 8c e 9a.

Nell'ottobre 2025 il CIEM ha pubblicato un parere su una richiesta speciale che confermava la possibilità di fornire un parere sia per la sogliola senegalese che per la sogliola dal porro nelle divisioni CIEM 8c e 9a. La Commissione chiederà pertanto al CIEM di formulare un parere distinto per la sogliola senegalese e la sogliola dal porro per il 2027.

Considerati i limitati dati disponibili, è probabile che il CIEM formuli un parere relativo all'approccio precauzionale (categoria 5 del CIEM) per il 2027. Tuttavia, grazie al miglioramento dei dati, il CIEM potrebbe essere in grado di formulare un parere relativo all'MSY (categoria 3 del CIEM) nel medio periodo. Il Portogallo e la Spagna si impegnano a proseguire gli sforzi per migliorare la disponibilità dei dati, al fine di consentire al CIEM di formulare un parere di categoria superiore."

**DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA, DELLA SPAGNA, DELLA FRANCIA E DEL PORTOGALLO sugli scambi di contingenti**

"Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco, l'aringa e lo scorfano nelle acque norvegesi delle zone CIEM 1 e 2, la Francia e la Germania si adopereranno per rendere disponibile il 20 % di ciascuno dei loro contingenti per l'eglefino (HAD/1N2AB.), il merluzzo carbonaro (POK/1N2AB.), l'ippoglosso nero (GHL/1N2AB.) e altre specie (OTH/1N2AB.) per scambi con gli Stati membri che non dispongono di un contingente sufficiente per tali stock. Il Portogallo, la Spagna e gli altri Stati membri interessati devono richiedere gli scambi entro il 31 gennaio 2026. Le richieste non devono superare il fabbisogno atto a coprire le catture accessorie inevitabili nella pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello scorfano. Gli eventuali quantitativi non utilizzati e non trasferiti devono essere restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito allo scambio. Salvo se diversamente convenuto, gli Stati membri che non dispongono di contingenti sufficienti per tali catture accessorie inevitabili si adopereranno per fornire in contropartita contingenti di merluzzo bianco (COD/1N2AB.). Qualora i quantitativi summenzionati non consentano a tali Stati membri di coprire le rispettive catture accessorie inevitabili, la Francia e la Germania si adopereranno per convenire futuri scambi sulla base della disponibilità del contingente e dell'equilibrio complessivo dello scambio."

**DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, GERMANIA, ESTONIA, IRLANDA, SPAGNA, FRANCIA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, FINLANDIA E SVEZIA sui piani pluriennali**

"Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia esortano la Commissione a presentare rapidamente una proposta di modifica dei piani pluriennali per il Mar Baltico, il Mare del Nord, le acque occidentali e il Mediterraneo occidentale con riguardo all'articolo 4, paragrafo 6 / all'articolo 4, paragrafo 7 / all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di garantire chiarezza giuridica e coerenza tra i pertinenti articoli dei piani pluriennali. La proposta dovrebbe essere corredata di una valutazione d'impatto dei problemi sollevati nell'ambito della loro applicazione pratica, dei criteri e delle modalità di applicazione e tenere debitamente conto di tutti gli obiettivi della politica comune della pesca. Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia si adopereranno per la gestione sostenibile degli stock e coopereranno in maniera costruttiva con la Commissione e il Parlamento europeo al fine di trovare una soluzione equilibrata alle preoccupazioni individuate."

**DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA sulla priorità eccezionale per lo sgombro attribuita alla Danimarca**

"Nel 1983 il Consiglio ha concesso alla Danimarca la priorità eccezionale per lo sgombro in cambio della rinuncia della Danimarca alle possibilità di pesca per lo sgombro nelle acque occidentali. Successivamente, in conformità delle relative disposizioni, la priorità eccezionale per lo sgombro è stata attivata nel 1997, 2005, 2006, 2007 e 2008. La Danimarca si rammarica che il Consiglio non abbia rispettato la priorità eccezionale per lo sgombro nel 2024, sebbene le condizioni fossero chiaramente soddisfatte dato il totale ammissibile di catture concordato.

Tuttavia, tenuto conto della situazione straordinaria dello stock di sgombro di quest'anno e in solidarietà con altri Stati membri, nel 2025 la Danimarca non applicherà la priorità eccezionale per lo sgombro attribuitale.

La priorità eccezionale per lo sgombro attribuita alla Danimarca dovrebbe essere rispettata al momento di fissare le possibilità di pesca per lo sgombro negli anni a venire."

**DICHIARAZIONE DI DANIMARCA, GERMANIA, IRLANDA, SPAGNA, FRANCIA, PAESI BASSI, PORTOGALLO E SVEZIA sugli scambi di contingenti per il melù a seguito delle consultazioni UE-Norvegia per il 2026**

"Grazie agli sforzi collettivi degli Stati membri è stato possibile aumentare di 13 000 tonnellate il quantitativo di melù nello scambio di contingenti con la Norvegia. Una parte significativa del contingente proveniente dal Portogallo e dalla Spagna è stata trasferita alla Germania e ai Paesi Bassi ancora nel 2025. Per tenere conto della stabilità relativa, i seguenti quantitativi di melù (WHB/1X14), per il 2026, sono aggiunti o prelevati dalla quota di Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, e Svezia:

DE	-4 014,4 t
DK	2 475,2 t
ES	2 098,2 t
FR	1 721,2 t
IE	1 916,2 t
NL	-5 003,7 t
PT	195 t
SE	612,3 t

Gli Stati membri si adopereranno per rendere disponibili quanto prima gli opportuni trasferimenti di melù nel 2025 e nel 2026.

**DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, GERMANIA, IRLANDA, FRANCIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO E SVEZIA sull'aringa atlantico-scandinava**

"Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia ricordano che, nell'accordo di ripartizione del 2007 per l'aringa atlantico-scandinava, l'UE ha ridotto la propria quota dall'8,38 percento al 6,51 percento a favore della Norvegia a condizione che fosse garantito l'accesso alle acque norvegesi. I suddetti Stati membri osservano che tale accesso non è stato a tutt'oggi consentito."

**DICHIARAZIONE DI GERMANIA, ESTONIA, SPAGNA, FRANCIA, LITUANIA, POLONIA E PORTOGALLO sul merluzzo dell'Artico nella zona economica esclusiva norvegese**

"Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lituania, Polonia e Portogallo ricordano che nel 2021, a seguito delle interruzioni delle attività di pesca decretate dalla Norvegia, non è stato possibile pescare un quantitativo totale pari a 5 143 tonnellate del contingente di merluzzo bianco dell'UE frutto degli scambi bilaterali nella zona economica esclusiva norvegese. Gli Stati membri manifestano la propria delusione per il fatto che la Norvegia non abbia ancora messo tale quantitativo a disposizione dell'UE negli scambi bilaterali.

Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lituania, Polonia e Portogallo invitano la Commissione a riprendere immediatamente il dialogo politico ad alto livello con la Norvegia sulla questione di cui sopra, nonché su altre questioni in sospeso relative alla pesca, e a risolverle quanto prima. In ogni caso, i suddetti Stati membri invitano altresì la Commissione a presentare, al più tardi nella seconda modifica nel corso dell'anno del regolamento sulle possibilità di pesca per il 2026, una proposta contenente un contingente supplementare dell'UE per il merluzzo dell'Artico da pescare nelle acque internazionali delle zone CIEM 1 e 2, al fine di risolvere la questione del debito di cui sopra."

**DICHIARAZIONE DELLA GRECIA sulle possibilità di pesca del tonno**

**"La Grecia sostiene il testo di compromesso finale della presidenza sul regolamento del Consiglio** che determina le possibilità di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Tuttavia, il nostro paese desidera registrare chiaramente che **il criterio di ripartizione del tonno rosso tra gli Stati membri crea una disparità di lunga data a scapito della Grecia**, un fatto che era già stato riconosciuto in una dichiarazione comune del **Consiglio del dicembre 1999**.

Questa situazione continua a colpire in modo sproporzionato la pesca costiera e su piccola scala, che svolge un importante ruolo sociale ed economico e ha un basso impatto ambientale.

Per **affrontare efficacemente questo annoso problema** e rafforzare le flotte svantaggiate da contingenti storici molto esigui, la Grecia ritiene necessario **creare una riserva di solidarietà dell'UE a partire dai quantitativi non utilizzati di tonno rosso**.

Ciò è particolarmente importante nella situazione attuale, in cui lo stato dello stock è migliorato considerevolmente, consentendo di aumentare il totale ammissibile di catture di tonno rosso.

Tale riserva consentirebbe un sostegno mirato e proporzionato alla pesca costiera su piccola scala del tonno da parte degli Stati membri con capacità limitata, senza pregiudicare il principio della stabilità relativa.

La Grecia chiede che tale questione sia presa seriamente in considerazione nelle prossime discussioni sulla ripartizione interna e sull'uso delle quantità nuove o non assegnate, in quanto riguarda **l'equo trattamento e la parità di partecipazione di tutti gli Stati membri** nella gestione dello stock."

#### **DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA sulle detrazioni decrescenti**

"Gli Stati membri apprezzano l'approccio collaborativo della Commissione, che migliora la trasparenza del calcolo e della verifica delle detrazioni decrescenti, dal momento che esse hanno un impatto significativo sulla fissazione delle possibilità di pesca.

La Commissione dovrebbe mantenere la metodologia di calcolo adottata per il 2026, per le detrazioni decrescenti derivanti dalla norma "de minimis" e dalle esenzioni dall'obbligo di sbarco legate all'alto tasso di sopravvivenza."

#### **DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA sulle preferenze dell'Aia**

"Le preferenze dell'Aia costituiscono parte integrante della stabilità relativa, che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Ciò è espressamente riconosciuto nella politica comune della pesca ed è stato stabilito nel regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, nel regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e nell'attuale regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio relativo alla politica comune della pesca. Al momento dell'istituzione della stabilità relativa, l'Irlanda ha accettato quote di stabilità relativa inferiori per molti stock in cambio della garanzia di protezione delle preferenze dell'Aia.

L'Irlanda ha invocato le preferenze dell'Aia per il 2026 conformemente alla procedura in vigore da oltre 30 anni ed esprime profondo rammarico per la loro mancata applicazione nel regolamento a seguito dell'opposizione di alcuni Stati membri.

Ciò infrange lo storico accordo che stabilisce la stabilità relativa come pietra angolare della PCP e che costituisce il mezzo con cui le risorse sono condivise dal 1983. Tutti gli elementi dell'accordo del 1983, raggiunto mediante compromesso da tutte le parti dopo sei anni di negoziati, rimangono essenziali allo stesso modo.

L'Irlanda è pienamente consapevole delle preoccupazioni degli altri Stati membri in merito all'impatto delle riduzioni dei contingenti e ha espresso chiaramente la propria disponibilità a dialogare con gli Stati membri interessati dalle preferenze dell'Aia. Tuttavia, la nostra disponibilità ad accettare compromessi eccezionali nel 2026 non è stata contraccambiata.

Questa interruzione di un meccanismo consolidato che ha fatto parte dell'architettura generale della PCP è profondamente deludente ed è in netta contraddizione con lo spirito di solidarietà, stretta cooperazione e compromesso alla base della PCP.

L'Irlanda afferma che le modifiche a qualsiasi aspetto della stabilità relativa, compresa l'applicazione delle preferenze dell'Aia, dovrebbero essere prese in considerazione solo a seguito di un esame completo di tutti gli aspetti della stabilità relativa nel quadro di una revisione strutturata della PCP.

Pertanto, l'Irlanda invocherà le preferenze dell'Aia pertinenti al momento opportuno per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2027 e accoglie con favore e attende con interesse il dialogo con gli Stati membri."

#### **DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA sul tonno rosso**

"L'Irlanda ricorda che nella riunione annuale dell'ICCAT per il 2025 è stato raggiunto un accordo per fissare il totale ammissibile di catture di tonno rosso e le assegnazioni per i prossimi tre anni. Tale accordo, sostenuto dall'UE, prevede assegnazioni per i nuovi entranti e aumenti per le PCC esistenti e più piccole.

Se l'UE può sostenere questa posizione a livello internazionale, allora deve essere pronta ad applicare la stessa posizione anche a livello interno.

Gli Stati membri, come l'Irlanda, che hanno validi motivi per un'assegnazione nazionale per il tonno rosso e gli attuali detentori di contingenti dell'UE più piccoli non dovrebbero ricevere un trattamento meno favorevole di quello riservato ai paesi terzi.

Alla luce di quanto precede, l'Irlanda ribadisce il suo invito ad avviare una discussione sulla riassegnazione interna del contingente di tonno rosso dell'UE."

**DICHIARAZIONE DI GERMANIA, ESTONIA, IRLANDA, SPAGNA, FRANCIA, LETTONIA, LITUANIA, PAESI BASSI, PORTOGALLO E SVEZIA sulla pesca non sostenibile dello sgombro dell'Atlantico nord-orientale**

"Gli Stati membri summenzionati deplorano la pesca non sostenibile dello sgombro praticata da alcuni paesi terzi dell'Atlantico nord-orientale. Questo tipo di pesca non sostenibile ha ridotto lo stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza e lo ha condotto sull'orlo del collasso, nonostante la fissazione stabile e responsabile dei contingenti da parte dell'Unione europea. Il declino dello stock e la mancanza di condizioni di parità hanno provocato gravi conseguenze per le industrie e le comunità di pescatori dell'Unione.

Gli Stati membri summenzionati deplorano la mancanza di cooperazione di alcuni paesi terzi dell'Atlantico nord-orientale con l'Unione europea nella gestione dello sgombro e di altri stock pelagici dell'Atlantico nord-orientale. Prendono atto del fatto che tutte le altre parti contraenti della NEAFC hanno votato contro la proposta dell'Unione europea relativa a misure di gestione dello sgombro per il 2026 in occasione della riunione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), tenutasi dall'11 al 14 novembre 2025, per fissare il TAC per lo sgombro per il 2026 in linea con il parere del CIEM. Gli Stati membri summenzionati sono profondamente preoccupati per il fatto che quattro paesi terzi hanno concordato, senza fornire giustificazioni, un totale ammissibile di catture annuo che si discosta dal parere di riferimento del CIEM e hanno raggiunto un accordo di ripartizione che non include tutte le parti contraenti della NEAFC. Inoltre, nell'ambito della NEAFC, quattro parti contraenti si sono opposte al divieto di trasbordo, consentendo in tal modo il proseguimento dei trasbordi non monitorati e non controllati di catture di stock pelagici. Gli Stati membri summenzionati rilevano anche che l'Unione europea è stata esclusa dalle consultazioni in materia di pesca riguardanti altri stock pelagici oltre a quello in questione, come l'aringa atlantico-scandinava, e che alcuni paesi terzi dell'Atlantico nord-orientale continuano a rifiutarsi di avviare discussioni significative sugli accordi di ripartizione con l'Unione europea. Gli Stati membri summenzionati invitano la Commissione europea a individuare misure adeguate per rispondere a questa crisi e ricordano il regolamento (UE) n. 1026/2012 relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile."

**DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA, DELLA SPAGNA E DELLA COMMISSIONE  
relativa al parere scientifico sulla spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni 8.a-b (Golfo di  
Biscaglia settentrionale e centrale)**

"Il modello di valutazione per la spigola nelle divisioni 8.a-b è stato oggetto di un parametro di riferimento nel 2025: ciò ha comportato un cambiamento nella percezione dello stock e la raccomandazione di un valore per il 2026 tra il 187 % e il 190 % superiore a quello raccomandato per il 2025. Il Consiglio ha deciso di limitare gli assorbimenti totali per il 2026 a 3 883 tonnellate per le catture e i rigetti sia nella pesca commerciale che nella pesca ricreativa, il che corrisponde a un aumento del 48 % rispetto al 2025. La Francia ha chiesto maggiore prevedibilità e stabilità nella fissazione delle possibilità di pesca per questo stock, in particolare attraverso la formulazione di un parere pluriennale, ossia un parere relativo a un periodo di almeno due anni.

La Commissione consulterà il CIEM mediante una richiesta speciale sulla possibilità di fornire un parere pluriennale per questo stock. La Commissione consulterà inoltre il CIEM in merito alla possibilità di includere nel parere pluriennale scenari che prevedono limiti di catture diversi per la pesca ricreativa (fino a 5 pesci al giorno)."

**DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA, DELLA SPAGNA, DEL PORTOGALLO E DELLA  
COMMISSIONE sui pareri scientifici per il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nella  
sottozona 8 e nella divisione 9.a (Golfo di Biscaglia e acque iberiche dell'Atlantico)**

"A seguito del parametro di riferimento per la valutazione dello stock nel 2023, il parere per il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nella sottozona 8 e nella divisione 9.a è formulato sulla base della categoria 3 del CIEM relativa ai dati dello stock. Ulteriori sforzi scientifici, in particolare nell'ambito del progetto ACOST (2021-2025) guidato dall'Istituto nazionale francese (Ifremer), possono produrre risultati per contribuire a perfezionare le conoscenze sullo stock e ad aggiornare i dati esistenti.

La Commissione consulterà il CIEM in merito alla possibilità di stabilire un parametro di riferimento per questo stock, se del caso, non appena saranno disponibili i risultati della ricerca scientifica supplementare."